



DETERMINA n. 18 del 21 giugno 2023

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Cagli per la realizzazione del progetto “LIVE. Liberi di veleggiare”

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Cagli per la realizzazione del progetto “LIVE Liberi di veleggiare” che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata nell'importo massimo di euro 8000,00 (ottomila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento amministrativo - contabile conseguente.

Giancarlo Giulianelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Articolo 5, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a), i) ed u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 27 del 29 dicembre 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2022/2024) dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 288/99 del 17 gennaio 2023 (Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative su richiamate e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 23/2008).

Il Comune di Cagli (di seguito denominato Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e nel rispetto delle sue finalità statutarie e obiettivi istituzionali, attua una politica di promozione e gestione di un sistema integrato di interventi volti a migliorare la qualità della vita della comunità di riferimento in funzione di una nuova cittadinanza sociale, prestando particolare attenzione al sostegno alle persone in stato di disagio o di svantaggio ed in particolare dei minori con disagio psichico e fisico, favorendo la promozione delle pari

opportunità culturali e sociali, la loro tutela e integrazione.

Nell'accennato quadro ordinamentale si inserisce il progetto "LIVE. Liberi di veleggiare" che il Comune ha proposto al Garante, in data 20 giugno 2023 (nota acquisita agli atti con protocollo n. 850 di pari data) per realizzarlo in collaborazione.

Nella sostanza l'idea progettuale nasce dalla constatazione che per i minori con disturbi psichiatrici gli aspetti di controllo sono funzionali a molteplici vantaggi secondari e che la barca a vela è un ambiente nuovo per questi minori: uno spazio piccolo in cui i momenti di condivisione sono amplificati e il mare porta necessariamente al rispetto di punti di riferimento totalmente nuovi, che costringe costoro a sperimentare la propria capacità di adattamento e rafforzare le proprie competenze emotive e sociali, uscendo dall'autoreferenzialità e affrontando difficoltà relazionali nel rispetto degli altri, anche se persone sconosciute.

Il campeggio, le uscite su un territorio inaspettato e la barca a vela sono ambienti esterni alla comunità, belli e stimolanti ma che, al contempo, richiedono la responsabilità di rimanere nel proprio ruolo e di rispettare il ruolo degli altri nonché di essere collaborativi nel rispetto di regole precise di convivenza, sviluppando lo spirito di squadra che garantisce la sicurezza di tutti.

Con lo specifico progetto proposto è data la possibilità ad un gruppo di minori con patologie psichiatriche di età compresa tra i 15 e i 17 anni, accolti nella Comunità Acquaviva di Cagli, di sperimentare, in un contesto vacanziero come quello del campeggio e dell'esperienza della barca a vela, attività legate alla gestione della trasferta e dell'adattamento in un nuovo ambiente e con nuove persone di riferimento.

La Comunità Acquaviva di Cagli è una delle uniche due comunità terapeutiche esistenti nel territorio regionale che si occupano di disagio psichico laddove i minori arrivano, per lo più, da un periodo di post-acuzia legato agli agiti che hanno reso necessario, per la loro crescita, un periodo riabilitativo per un percorso che implica anche il recuperare una progettualità per la propria vita e una capacità di desiderare e di pensarsi in una visione di sé.

Nella fattispecie la struttura è in grado di accogliere fino a 20 ospiti (sia maschi che femmine) ed è suddivisa in due moduli separati per fasce di età: Casa Lupo Rosso (9/14 anni) e Casa Orizzonti Blu (15/18 anni non compiuti).

In sintesi gli obiettivi specifici del progetto sono:

- sensibilizzare la comunità regionale sul tema della salute mentale dei minori;
- contrastare lo stigma che colpisce il disagio psichico;
- accrescere il senso di responsabilità dei minori psichiatrici sia verso sé stessi, che verso gli altri;
- incrementare il loro grado di autonomia, stimolandoli a mettersi alla prova in situazioni atte ad incentivare nelle proprie capacità;
- rafforzare la loro autostima, sostenendoli nel prendere consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse;
- potenziare la loro capacità di orientarsi in contesti diversi e in ambienti di socialità;
- sviluppare una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali che consentano ai minori di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale.

Dallo svolgimento delle attività progettuali si ritiene di poter ottenere:

- aumento del grado di consapevolezza da parte della comunità regionale delle



- problematiche nonché delle potenzialità insite nel minore affetto da disturbo psichiatrico;
- accrescimento della capacità di accogliere e valorizzare il minore affetto da disturbo psichiatrico;
 - aumento del grado di co-responsabilità dei minori;
 - sviluppo dell'autonomia dei minori;
 - aumento della consapevolezza dei propri limiti da parte dei minori e rafforzamento dell'autostima dei minori;
 - aumento del grado di socievolezza dei minori;
 - accrescimento delle competenze emotive dei minori.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano presentate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente alle sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo complessivo massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00). In merito detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per Euro 8.000,00 (ottomila/00) nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023, alla data del 21 giugno 2023

La responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di n.14 pagine di cui 9 di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

ALLEGATO A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Cagli per la realizzazione del progetto: “LIVE. Liberi di veleggiare”.

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Garante” (codice fiscale 80006310421) con sede ad Ancona in Piazza Cavour n. 23, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli

E

Il Comune di Cagli di seguito denominato “Comune” codice fiscale (00146060413) con sede legale a Cagli in Corso Matteotti, 1, rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Aberto Alessandri

congiuntamente indicate come le “Parti”

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “LIVE Liberi di veleggiare”:

a) il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e alla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché al diritto dell'Unione europea e alle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti in materia di tutela dei diritti, individuali e collettivi, dei minori e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti degli stessi;



b) il Comune, in quanto tenuto, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di indirizzo politico-amministrativo, ad applicare una politica di promozione e gestione di un sistema integrato di interventi volti a migliorare la qualità della vita della comunità di riferimento in funzione di una nuova cittadinanza sociale, prestando particolare attenzione al sostegno alle persone in stato di disagio o di svantaggio ed in particolare dei minori con disagio psichico e fisico, favorendo la promozione delle pari opportunità culturali e sociali, la loro tutela e integrazione;

- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto dell'accordo;

- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;

- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. ____ del ____ e con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____ hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del Progetto "LIVE. Liberi di veleggiare" (di seguito denominato Progetto) che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3

(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3, 4.

2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:

- a) collaborare con la Società Cooperativa Sociale Utopia;



b) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;

c) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:

a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;

b) collaborare al buon andamento del Progetto.

4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4

(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:

a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;

b) per il Comune, il Sindaco, Alberto Alessandri

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

Articolo 6

(Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna Parte sottoscrittrice.

Articolo 7

(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Articolo 9

(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10

(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte o presso i locali o i luoghi in cui si svolge il Progetto per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13

(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Cagli
Alberto Alessandri

SCHEDA SINTETICA PROGETTO

TITOLO PROGETTO	“LIVE. Liberi di veleggiare”
OBIETTIVI	<p>La principale finalità del Progetto è quella di offrire un’opportunità reale di acquisizione di autonomia e di gestione delle proprie responsabilità per i minori con problemi psichiatrici, cercando di migliorare la qualità della loro vita e l’integrazione sociale.</p> <p>In particolare, gli obiettivi specifici sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sensibilizzare la comunità regionale sul tema della salute mentale dei minori; b. contrastare lo stigma che colpisce il disagio psichico; c. accrescere il senso di responsabilità dei minori psichiatrici sia verso sé stessi che verso gli altri; d. rafforzare la loro autostima sostenendoli nel prendere consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse; e. potenziare la loro capacità di orientarsi in contesti diversi e in ambienti di socialità; f. sviluppare una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali che consentano ai minori di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale.
ATTIVITA' PROGETTUALE	<p>Il progetto risponde al bisogno dei minori con problemi psichiatrici di età compresa tra i 15 e i 17 anni, attualmente accolti presso la comunità terapeutica Acquaviva – modulo Casa Orizzonti Blu, di mettersi alla prova in un contesto esterno alla</p>



comunità terapeutica, dove poter sperimentare la loro capacità di adattamento e rafforzare le loro competenze emotive e sociali; la scelta della barca a vela consente di vivere un'esperienza esterna alla comunità che si coniuga con il percorso terapeutico centrato sul rispetto delle regole di convivenza e di condivisione, sviluppando così quello spirito di squadra che permette loro di stare in contatto con la natura e con sé stessi; il soggiorno in campeggio e le uscite sul territorio sono occasione per i minori di entrare in contatto con persone sconosciute, affrontando le difficoltà relazionali e sperimentando, in un contesto educativo comunque estremamente tutelato, occasioni di socializzazione.

Il progetto prevede un periodo di preparazione nel corso del quale viene presentato ai minori, alle famiglie e ai servizi di riferimento. I minori sono accompagnati in un percorso di elaborazione, si lavora sullo stato emotivo e sulla parte pratica; si affronta l'ansia di trovarsi di fronte ad una nuova dimensione nonché la paura di non farcela; si lavora sul gruppo per consolidare la fiducia tra pari e ci si addentra pian piano sugli aspetti pragmatici: cos'è la barca a vela, gli spazi, il mare, fare la valigia, stare in campeggio, sistemare il bungalow, come ci si comporta con gli altri ospiti del campeggio, come si sta al ristorante.

Alla partenza viene stilato con i minori un patto di co-responsabilità di gruppo dove si chiede a tutti di sottoscrivere un impegno nel contribuire a creare un clima sereno che permetta a tutti di divertirsi, come in ogni vacanza ci si aspetta; si chiede poi ai ragazzi in modo molto pragmatico, sotto forma di elenco puntato, di tenere in mente cose come:

- cercare di stare insieme senza fare gruppetti ed essere quindi inclusivi;
- rispettare l'altro e i suoi momenti no, i suoi spazi e le sue necessità;
- chiamare l'educatore cercando di essere di aiuto senza farsi coinvolgere se ci si accorge che ci sono delle difficoltà, etc.

Durante il soggiorno, un gruppo di ragazzi (non superiore a 4/5) avranno la possibilità di fare esperienza di una giornata (24h) in barca a vela con la gestione di tutto ciò che questa esperienza comporta, mentre il restante gruppo potrà fare una

	<p>escursione alla Cinque Terre. Prima del rientro a Cagli il lavoro degli educatori con i ragazzi sarà quello di affrontare le preoccupazioni del viaggio che li riporterà in comunità, tenendo conto che il tema “dentro-fuori” assume un valore molto forte ed ambivalente.</p>
RISULTATI ATTESI	<p>Dallo svolgimento delle attività progettuali, si ritiene di poter ottenere un duplice risultato: da una parte, una maggiore sensibilizzazione della comunità regionale nei confronti dei minori con problematiche psichiatriche nonché una consapevolezza delle loro potenzialità e capacità; dall'altra, si attende un miglioramento del grado di coresponsabilità, di competenze emotive dei minori, un incremento nello sviluppo della loro autonomia e socievolezza nonché la consapevolezza dei propri limiti e un rafforzamento della loro autostima</p>
DESTINATARI	<p>Minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni ospiti della Comunità Acquaviva di Cagli – Modulo Orizzonti Blu e comunità regionale alla quale si presenta la progettualità</p>
AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO	<p>Comune di Cagli ed intero ambito regionale in quanto i minori accolti presso la comunità Acquaviva provengono da tutto il territorio della Regione.</p>
CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO	<p>La Comunità Acquaviva è una struttura che è in grado di accogliere fino a 20 ospiti (sia maschi che femmine) ed è dedicata ai minori che soffrono di disagio psichico, è suddivisa in due moduli separati per fasce di età: Casa Lupo Rosso (9/14 anni) e Casa Orizzonti Blu (15/18 anni non compiuti). Quella di Cagli è una delle uniche due comunità terapeutiche nel territorio regionale che si occupa di disagio psichico; i ragazzi arrivano in comunità, per lo più, da un periodo di post-acuzia legato agli agiti che hanno reso necessaria, per la loro crescita, una fase riabilitativo; un percorso che implica anche il recuperare una progettualità per la propria vita e una capacità di desiderare e di pensarsi in una visione di sé.</p>



DURATA	Da giugno a ottobre 2023.
---------------	---------------------------

SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	Comune di Cagli	Responsabile del progetto
	Società Cooperativa Sociale "Utopia"	Attuatore del progetto